



GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE – IL CONAPO VA CONTRO CORRENTE !

Colleghi, viste le varie prese di posizione degli altri sindacati in relazione all'ordine del Giorno n. 46 del 29 gennaio 2013 emanato dal Comando provinciale di Napoli ed avente per oggetto "Interventi in collaborazione con le Forze dell'Ordine", ci sentiamo in dovere di esprimere il nostro punto di vista che va **contro corrente** rispetto al modo di fare sindacato cui siamo abituati, ovvero a chi **mette la testa sotto la sabbia come gli struzzi per non affrontare la realtà**



Attenzione che a mettere la testa sotto la sabbia poi resta fuori e ben esposto il sedere

La **Segreteria Conapo**, difatti, non può certo dirsi scandalizzata per la netta presa di posizione del Comandante Provinciale VVF di Napoli, anzi fino a che tali servizi risulteranno essere **obbligator**i per noi, non potremo che inquadrare la disposizione del comandante come volta ad una maggiore tutela dei Vigili del Fuoco che operano in collaborazione con le Forze di Polizia.

Difatti, per maggior chiarezza, vogliamo riportare la risposta data dal **Sottosegretario di Stato per l'interno Ettore Rosato, all'interpellanza parlamentare dell'On.le Boato n. 2-00251** titolata "**Attività di ordine pubblico svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco**", **interpellanza richiesta proprio da alcuni sindacati napoletani dei VVF** che ritenevano non dovute quelle funzioni che da sempre svolgiamo.

In data 10 settembre 2007 il sottosegretario Rosato ha chiarito quanto segue:

*".... omissis i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definiti dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e sono, nello specifico, la prevenzione incendi, il soccorso pubblico, la protezione e la difesa civile. Tuttavia, **al personale del Corpo è attribuita, anche nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di istituto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, nonché la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria che ne consentono perciò, ove ne ricorrano le condizioni, l'impiego da parte dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità giudiziaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni.***

*.... omissis ... il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere coinvolto in **operazioni congiunte con le forze di polizia su disposizione dell'autorità giudiziaria.** Tale coinvolgimento si inquadra, comunque, solo nell'ambito di quelle operazioni di polizia che richiedono specifiche e qualificate competenze tecniche, strettamente connesse ai compiti istituzionali ed al ruolo che riveste lo stesso personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ottica di un'interoperatività che assicuri il migliore e il più completo servizio*

possibile a tutela del cittadino. In particolare, le problematiche delle condizioni e dei termini di impiego del personale del Corpo nazionale in attività di polizia particolarmente complesse e tali da richiedere l'apporto di speciali professionalità tecniche quali quelle dei vigili del fuoco si è posto in special modo in occasione di operazioni specifiche delle forze dell'ordine contro la criminalità sul territorio napoletano."

Quindi considerato che le collaborazioni con le forze di Polizia **si fanno, son state fatte e si faranno in futuro**, in questo come in altri Comandi poiché fanno parte delle nostre **competenze istituzionali**, e durante queste collaborazioni i Vigili del Fuoco hanno affrontato, affrontano e affronteranno i rischi derivanti dai diversi scenari d'intervento, perché si grida allo scandalo se si invitano i Vigili del Fuoco a proteggersi da tali rischi ?

Le forze dell'ordine non indossano forse durante gli interventi di cui sopra quei dispositivi che si vogliono mettere a disposizione dei Vigili del Fuoco ?

Ed dal tesserino di riconoscimento fino all'ultima dispensa per i corsi a Capo Squadra non è forse scritto che il personale VVF, nell'esercizio delle proprie funzioni, è agente ed ufficiale di PG e agente di PS (Art. 8 comma 1 della legge 1570/41) ?

Infine se su disposizione dell'autorità giudiziaria e dell'autorità di pubblica sicurezza, il Corpo Nazionale può essere chiamato a collaborare con le forze di polizia, pertanto dove è lo scandalo se si invitano i Vigili del Fuoco a proteggersi ?

Era forse meglio andarci senza protezione ?

Va anche detto che, diversamente da quanto qualcuno racconta, non è possibile rifiutarsi di eseguire questi compiti, a meno di non voler rischiare una denuncia penale ai sensi dell'art. 329 del codice penale. L'unica accortezza che i capo squadra devono attenzionare, è di attenersi alle nostre specifiche competenze ed intervenire perseguendo ogni ragionevole certezza che il personale non venga esposto al pericolo oltre il dovuto, specialmente quello che si può "evitare" se si interviene in seconda battuta, dietro le forze dell'ordine e a seguito di adeguata bonifica del sito da parte di questi ultimi.

Difatti, per comprendere meglio questi particolari interventi e come non ci si possa rifiutare, possiamo ricorrere a cosa dice in merito il Consiglio di Stato (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ove afferma che: *"spettano, inoltre ai vigili del fuoco sia la qualifica di agenti di polizia giudiziaria (ex art. 16 della L. 469 del 1961), sia la **qualifica di agenti di pubblica sicurezza** omissis **restando soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del prefetto**, ai sensi dell'art. 13, primo comma, L. 1 aprile 1981 n. 121 ed alle **particolari responsabilità proprie degli agenti della forza pubblica**".*

Ricordiamo che le **particolari responsabilità proprie degli agenti della forza pubblica** sono quelle espressamente previste all'art. 329 del codice penale, cui i VVF sono sottoposti al pari delle altre forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 121/81, sotto la comune dizione di **"agenti della forza pubblica"**.

L' art. 329 del codice penale rubricato *"Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un **agente della forza pubblica**"* recita quanto segue: *<<Il militare o l'**agente della forza pubblica**, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni>>*. Questo per smentire chi ci prende in giro.

La Cassazione penale, sez. VI 25/06/2009 n. 38119 e sez. VI 05/12/1986 ha stabilito che: *"Secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia sono da considerare **soggetti***

attivi del reato di cui all'art. 329 c.p., da un lato, i militari, dall'altro lato, gli agenti della forza pubblica, comprendendo in tale categoria gli agenti di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, i vigili del fuoco, gli agenti di custodia e le persone ad essi equiparate, nonchè tutti quegli organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta sulle persone e sulle cose ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica.”

Sempre la Cassazione penale, sez. VI, 05/12/1986, Da Scola, ha stabilito che: “L'art. 329 c.p., annovera **distintamente** tra i destinatari del precetto penale i militari (delle forze armate) e gli **agenti della forza pubblica**. In quest'ultima categoria sono da ricomprendere **tutti quegli organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta su persone e cose ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica**” ed ancora sempre la Cassazione penale “... il c.d. rifiuto di obbedienza di cui all'art. 329 c.p., ha come destinatari, i militari e gli agenti della forza pubblica (**una nozione, quest'ultima, che non coincide con quella di agenti della polizia giudiziaria, perchè la qualità di agente della forza pubblica impone che il soggetto sia investito di un potere di coercizione diretta su persone o cose ai fini di tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica**).

La dottrina infatti definisce **“forza pubblica”** l'organismo a disposizione delle autorità per l'attuazione dell'ordine giuridico e per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, ovvero l'insieme delle persone a cui lo Stato affida il compito di far rispettare la legge anche coattivamente, nozione che coincide con la pubblica sicurezza e con le forze di polizia, senonché per i vigili de fuoco si intende **“forza di polizia nell'esercizio delle funzioni istituzionali”**.

Pertanto, in conclusione, per parafrasare qualcuno, lo scandalo è uno solo:

<<Ebbene si, ora anche poliziotti a tutto campo, con retribuzioni ovviamente minori e tutele inesistenti, per dirla in maniera esplicita “i fessi della Nazione”>>

Sulle retribuzioni e le tutele minori sappiamo bene quali sindacati dobbiamo ringraziare, sui “fessi della nazione” ora è da vedere.

Sicuramente per chi, non avendo argomenti validi, preferisce etichettare quello che non condivide come populismo e demagogia tutto questo sarà definito la solita **“masaniellata”**.

Per tutti costoro, per questo e per altri “dettagli” ci vedremo ai prossimi rinnovi contrattuali, sarà un piacere

ANCHE PER QUESTO SIAMO ORGOGLIOSI DI ESSERE CONAPO !

Napoli, 5 febbraio 2013



II. RESPONSABILE PROVINCIALE
SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO
V.F. Coppola Michele

Alleghiamo:

- 1) Odg n. 46 del 29.01.2013 Comando VVF Napoli
- 2) Odg n. 56 del 01.02.2013 Comando VVF Napoli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI

"in impetu ignis numquam retrorsum"

ORDINE DEL GIORNO

N.46

DEL 29.01.2013

Oggetto: Interventi in collaborazione con le Forze dell'Ordine.-

In occasione dei servizi straordinari di controllo del territorio, in atto con maggiore frequenza dello scorso mese di Agosto, le forze dell'ordine si avvalgono della collaborazione degli operatori dei Vigili del Fuoco per la rimozione e per l'abbattimento di ostacoli fissi o per l'apertura forzata di porte di accesso secondo le linee già condivise nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

In questo ambito, il concorso, la cui richiesta viene avanzata preliminarmente a questo Comando il giorno antecedente l'intervento (fatti salvi i casi di urgenza), prevede che il personale VV.F. raggiunga il punto di concentrazione convenuto, ove viene reso edotto della finalità del servizio a cura del responsabile delle operazioni di polizia.

Il successivo trasferimento sul luogo dell'intervento avviene a dispiegamento avvenuto da parte delle forze dell'ordine, che provvedono quindi ad una prima bonifica e messa in sicurezza dell'obiettivo, ed è previsto che le unità VV.FF. siano sempre scortate da un equipaggio automontato.

Le operazioni di taglio/abbattimento sono sempre precedute da un sopralluogo effettuato dal Capo Squadra VF unitamente al referente delle forze dell'ordine, al fine di inquadrare correttamente la tipologia di intervento da eseguire.

Le successive operazioni sono svolte sempre alla presenza delle forze dell'ordine, che forniscono idonea cornice di sicurezza.

Si raccomanda, comunque, allorquando ci possa essere la seppur minima possibilità che all'interno degli immobili, di cui si stanno liberando gli accessi, ci possano essere malintenzionati armati, che il personale VV.F. in prima linea indossi i dispositivi di protezione antiproiettili (caschi, giubbotti e parapalle), che saranno messi a disposizione dalle forze dell'ordine.

Il restante personale VF, che non partecipa direttamente all'apertura dell'accesso dovrà sostare in zona defilata, al riparo dalle possibili traiettorie di colpi eventualmente esplosi.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott.Ing.Giovanni Fricano)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI
“in impetu ignis numquam retrorsum”

ORDINE DEL GIORNO

N. 56

DEL 1.02.2013

Oggetto: Interventi in collaborazione con le Forze dell'Ordine.-

Si fa seguito all'ordine del giorno n.46 del 29.01.2013, di pari oggetto, che per chiarire che con lo stesso non si è inteso abrogare le disposizioni precedenti emanate al riguardo con ordine del giorno n.422 del 23 dicembre 2004 e successive integrazioni, né si è voluto allargare i compiti e la competenza del personale VV.F. in questo tipo di interventi.

Si è cercato semplicemente di fornire ancor maggiori garanzie al personale VV.F., per tenere conto del fatto che, anche quando non si va ad aprire la porta blindata di un covo di latitanti armati pericolosi, ma si supponga ragionevolmente da parte delle Forze dell'Ordine che all'interno dell'immobile non ci siano persone, non si può avere la certezza assoluta che questo corrisponda alla realtà.

Ed a dimostrazione di ciò è la circostanza che nei servizi di apertura porta che vengono effettuati, anche quando non si presume la presenza di persone armate, le forze dell'ordine che stanno a fianco dei vigili del fuoco indossano comunque i dispositivi di protezione antiproiettili.

Lo scrivente, comunque, si riserva di modificare e/o integrare il citato ordine del giorno n.46 del 29.01.2013 sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal superiore Dipartimento, su richiesta di questo Comando ed anche delle Organizzazioni Sindacali.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott.Ing.Giovanni Fricano)